



# **PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI**

**DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE**

## **IL COMMISSARIO DELEGATO**

(ORDINANZA P.C.M. n. 3554 del 5 dicembre 2006)

### **DETERMINAZIONE**

**N. 311/2017**

**Oggetto:** Acquisizione di servizi ex art.36, comma 2, lett.a) d.Lgs 50/2016: ELPO snc di Genova: Servizio di *Manutenzione Ordinaria Programmata* dell'impianto Trattamento Acque di Falda - Nuova Linea ECO1 - e di *Pronta Reperibilità su chiamata* - Periodo: 1 settembre 2017 - 31 gennaio 2018. Interventi manutenzione straordinaria Impianto nuovo ECO1. Impegno di spesa presunto €. 25.000,00 (oneri fiscali esclusi) - CIG ZF11FBCF9E-

### **IL SOGGETTO ATTUATORE**

#### **VISTI:**

il d.P.C.M. in data 23.11.2006, dichiarativo dello *stato di emergenza* in relazione alla "grave situazione determinatasi nello Stabilimento Stoppani in Comune Cogoleto (Provincia di Genova)";

l'o.P.C.M. in data 5.12.2006, n. 3554, recante "Disposizioni urgenti di protezione civile per fronteggiare la grave situazione di emergenza determinatasi nello Stabilimento Stoppani sito nel Comune di Cogoleto in Provincia di Genova" e ss.mm.ii.;

il d.P.C.M. in data 21.12.2007 recante "Proroga dello stato di emergenza in relazione alla grave situazione determinatasi nello stabilimento Stoppani sito nel Comune di Cogoleto in provincia di Genova."

l'ordinanza del Presidente della Giunta della Regione Liguria in data 29 dicembre 2008, n.89;

il d.P.C.M. in data 16.1.2009 recante "Proroga dello stato di emergenza in relazione alla grave situazione determinatasi nello stabilimento Stoppani sito nel Comune di Cogoleto in provincia di Genova;"

il d.P.C.M. in data 18 dicembre 2009 recante "Proroga dello stato di emergenza in relazione alla grave situazione determinatasi nello stabilimento Stoppani sito nel Comune di Cogoleto in provincia di Genova";

il d.P.C.M. in data 17 dicembre 2010 recante "Proroga dello stato di emergenza in relazione alla grave situazione determinatasi nello stabilimento Stoppani sito nel Comune di Cogoleto in provincia di Genova";

il d.P.C.M. in data 23.12.11 recante "Proroga dello stato di emergenza in relazione alla grave situazione determinatasi nello stabilimento Stoppani sito nel Comune di Cogoleto in Provincia di Genova";

il decreto legge in data 14 gennaio 2013 n. 1 recante "Disposizioni urgenti per il superamento di situazioni di criticità nella gestione dei rifiuti e di taluni fenomeni di inquinamento ambientale" convertito con legge in data 01/02/2013, n. 11;

il decreto legge 10 dicembre 2013, n. 136 recante *"Disposizioni urgenti dirette a fronteggiare emergenze ambientali e industriali ed a favorire lo sviluppo delle aree interessate"* convertito con legge in data 06/02/2014 n. 6;

la presa d'atto della *prorogatio* del Commissario Delegato n.1 in data 5 gennaio 2015 recante: *"Stato di emergenza in relazione alla grave situazione determinatasi nello stabilimento Stoppani sito in Comune di Cogoleto in provincia di Genova - D.P.C.M. 23 novembre 2006 - O.P.C.M. 3554 del 5.12.2006 e successive modifiche ed integrazioni: Presa d'atto dell'istituto della prorogatio di cui al decreto legge 16 maggio 1994, n.293, convertito dalla legge 15 luglio 1994, n.444"*;

l'ordinanza del Prefetto della Provincia di Genova n. 0007560 del 20 febbraio 2015, con il quale viene disposto l'affidamento diretto per il tempo strettamente necessario al completamento dell'iter normativo, e comunque non oltre il 9 marzo 2015 alle ditte operanti per la funzionalità dell'impianto ECO1 esistente presso l'ex stabilimento Stoppani per il trattamento delle acque di falda, per l'attività di vigilanza e di videosorveglianza dello stabilimento, nonché del mantenimento delle utenze di fornitura di energia elettrica e di acqua;

la legge 27 febbraio 2015, n. 11 recante *"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative"*;

il provvedimento n. 496/2015 recante *"Stato di emergenza in relazione alla grave situazione determinatasi nello stabilimento Stoppani sito in Comune di Cogoleto in provincia di Genova - D.P.C.M. 23 novembre 2006 - O.P.C.M. 3554 del 5.12.2006 e successive modifiche ed integrazioni: Istituto della prorogatio di cui al decreto legge 16 maggio 1994, n. 293, convertito dalla legge 15 luglio 1994, n. 444"*;

la legge in data 25 febbraio 2016, n. 21 recante *"Conversione in legge con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative"*;

la legge in data 27 febbraio 2017, n. 19 recante *"Conversione in legge con modificazioni, del decreto-legge 30.12.2016 n. 244 recante Proroga e definizione di termini. Proroga del termine per l'esercizio di deleghe legislative"*;

il Decreto del Commissario delegato 08/2007 del 29.01.07 con il quale è stato nominato il Soggetto Attuatore;

#### **RICHIAMATI:**

la determinazione n.442 in data 29.9.2008 recante *"Trattamento I.V.A. interventi di messa in sicurezza e bonifica Sito perimetrato Stoppani - Cogoleto (Genova)"*;

Il d.Lgs. 18.4.2016 n.50 di riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;

#### **ATTESO CHE:**

l'esercizio sostitutivo esercitato dal Commissario delegato con l'ordinanza 275/2015 comporta, tra l'altro, la costante gestione del sito e delle attività di messa in sicurezza di emergenza;

il provvedimento Dirigenziale n.1152 del 24.5.2017 con il quale la Città Metropolitana di Genova ha rilasciato al Commissario Delegato Autorizzazione Unica Ambientale ex D.P.R. 59/2013 per la bonifica dell'insediamento ex Stoppani in comune di Cogoleto, contiene, tra le altre la seguente prescrizione:

- L'impianto di depurazione dovrà essere sottoposto a corretta e costante manutenzione e le relative apparecchiature e dispositivi di controllo, dovranno essere tenuti sempre in perfetta efficienza al fine di garantire sempre una piena funzionalità dell'impianto nel suo insieme e una buona capacità di depurazione;

l'impianto chimico fisico trattamento reflui denominato nuovo ECO1 si configura quale misura di sicurezza del SIN e conseguentemente deve esserne garantito il corretto funzionamento senza soluzione di continuità al fine di evitare grave nocumento alla salute pubblica ed all'ambiente;

i reflui che confluiscono all'impianto di trattamento sono sostanzialmente costituiti da acque derivanti da attività di messa in sicurezza e bonifica, provenienti da 12 pozzi di emungimento della falda che costituiscono la barriera idraulica realizzata a protezione del sito;

l'elevato grado di automazione dell'impianto ed i dispositivi di sicurezza ed allarme presenti favoriscono una gestione semplificata, che richiede interventi di manutenzione sia ordinaria che straordinaria;

**DATO ATTO CHE:**

il nuovo impianto ECO1 - realizzato dall'impresa Severn Trent Italia Spa aggiudicataria della Progettazione esecutiva di tutti i lavori e forniture necessari per la realizzazione dell'impianto medesimo - è entrato in funzione il giorno 5 agosto 2010;

l'impresa ha garantito in un primo periodo l'affiancamento del personale Mise nella gestione dell'impianto e successivamente a far data dal 20.10.2010 l'assistenza da remoto e la manutenzione ordinaria con cadenza quindicinale;

il contratto è stato rinnovato con cadenza annuale fino al 31 dicembre 2016;

nel periodo di vigenza contrattuale non sono stati necessari interventi di manutenzione straordinaria;

a seguito di un processo di riorganizzazione aziendale la Severn Trent Italia Spa è entrata a far parte del Gruppo ACEA Spa di Roma che, allo stato, non prevede la prosecuzione del servizio di manutenzione ordinaria e assistenza da remoto;

**RILEVATO CHE:**

a garanzia del corretto funzionamento dell'impianto si rende necessario individuare un'impresa che possa fornire a mezzo di verifiche tecniche periodiche il servizio di manutenzione ordinaria e qualora necessario interventi di manutenzione straordinaria;

da sopralluogo, in somma urgenza, eseguito dall'impresa ELPO snc di Genova con sede in Via Borzoli, 46/E 16154 - Codice Fiscale e Partita Iva 01674040991 - è emersa la indifferibilità di eseguire interventi alle seguenti parti dell'impianto:

- ✓ impianto collettore del serbatoio dell'acido solforico e tubazione di mandata serbatoio bisolfito
- ✓ impianto linea latte di calce

**CONSIDERATO CHE:**

l'omessa effettuazione degli interventi comporterebbe rischio per la salute pubblica e l'ambiente;

l'impresa Elpo snc con offerte 1136/2017 e 1137/2017 si è impegnata ad eseguire con sollecitudine e congrue tempistiche gli interventi sopra enunciati, quantificando in €.15.465,40 e €.4.038,01, oneri fiscali esclusi, salvo miglior rendicontazione ad intervento concluso, il costo degli interventi medesimi;

i costi risultano congrui in relazione alle spese di norma sostenute per interventi similari affidati in precedenza;

**PRESO ATTO CHE:**

con nota n.219 dell'8 agosto 2017 la ditta Elpo snc ha offerto servizio di assistenza tecnica, manutenzione e verifica funzionamento apparecchiature elettromeccaniche dell'impianto Trattamento Acque di Falda, da effettuarsi con cadenza quindicinale (n.2 visite mensili) a mezzo di

personale specializzato, al prezzo di euro 2.400,00, oltre IVA, per il periodo 1 settembre - 31 dicembre 2017;

nella quota sono compresi il trasferimento in loco del personale, il prelievo delle apparecchiature da revisionare, la consegna ed installazione con fornitura in opera di materiali e accessoristica idraulica (tubi, valvole, etc.);

per interventi straordinari l'impresa si è resa disponibile a fornire un servizio di **Pronta reperibilità su chiamata** alle seguenti condizioni:

manodopera specializzata 45,00 €/ora dalle 7,00 alle 18,00

manodopera specializzata 60,00 €/ora dalle 18,00 alle 7,00 e festivi

per riparazioni da eseguire in officina l'impresa si riserva di trasmettere preventivo da sottoporre ad approvazione del Commissario Delegato prima di ciascun intervento;

a corredo dell'offerta l'impresa ha fornito elenco prezzi delle apparecchiature elettromeccaniche ed idrauliche maggiormente soggette ad usura sulle quali con preventivo n.1139 dell'1.8.2017 ha offerto percentuali di sconto variabili dal 10% al 20%;

#### **DATO ATTO CHE:**

la ELPO snc - impresa nota al Commissario Delegato quale fornitore di elettropompe ad immersione ed esecutrice di interventi di riparazione di componenti dell'impianto trattamento acque di falda - ha operato fino ad oggi con competenza e professionalità;

l'impresa opera sul territorio regionale quale manutentore degli impianti di trattamento acque reflue del gestore pubblico e vanta comprovata esperienza nel settore;

altre soluzioni costituirebbero maggiore onere e non garantirebbero la disponibilità di interventi qualificati e in pronta reperibilità;

#### **RITENUTO CHE:**

si possa prevedere di utilizzare il servizio in **Pronta reperibilità su chiamata** per interventi da condurre in emergenza, per un monte ore annuo presunto di 100 (50 diurne + 50 notturne/festive);

gli interventi in Pronta reperibilità vengano riconosciuti previa dettagliata rendicontazione ad intervento concluso;

gli interventi di manutenzione straordinaria sull'impianto chimico fisico nuovo ECO1 ed i beni a tal fine acquisiti, si configurano quali servizi e forniture ad IVA agevolata al 10% ex D.P.R.633/72, giusta determinazione n.442 in data 29.9.2008;

#### **RILEVATO CHE:**

il valore dell'appalto di servizi di Manutenzione straordinaria risulta stimato in €.19.503,41, oneri fiscali esclusi (€.15.465,40 + €.4.038,01);

il valore dell'appalto di servizi di Manutenzione ordinaria programmata e Pronta reperibilità a chiamata su base annua risulta pari ad euro 12.450,00 oneri fiscali esclusi, (7.200,00 + 5.250,00);

in ragione dell'importo complessivo del presente affidamento, si configurano i presupposti per l'affidamento ex art.36, comma 2, lett.a) del d.Lgs.50/2016;

#### **RITENUTO:**

di affidare alla ditta ELPO snc di Genova:

- i lavori di manutenzione straordinaria all'impianto chimico fisico nuovo ECO1 come sopra esposti;

- il servizio di *Manutenzione Ordinaria Programmata* dell'impianto Trattamento Acque di Falda - Nuova Linea ECO1 per mesi 5 a far data dall'1 settembre 2017 e di *Pronta Reperibilità su chiamata* per un monte ore di 40 (20 diurne - 20 notturne/festive) ed una spesa presunta di €. 4.150,00, oneri fiscali esclusi, salvo miglior determinazione in esito agli interventi in Pronta reperibilità effettivamente resi;

in relazione al fatto che trattasi di attività affidata direttamente all'impresa si possa praticare una riduzione sull'importo complessivo dello 0,75%, ai sensi dell'art. 54 del R.C.G.S;

di dare atto che agli oneri conseguenti all'affidamento in parola, presunti complessivamente in €.23.635,41, si farà fronte mediante le risorse di cui alla contabilità speciale n.3207;

## **RITENUTO ALTRESI':**

di dover richiedere all'impresa:

- la completa garanzia degli interventi effettuati e delle apparecchiature elettromeccaniche ed idrauliche fornite per un periodo di due anni a far data dal completamento delle attività;
- la presa in carico delle apparecchiature e parti di ricambio di cui si chiede sostituzione a mezzo di nuova fornitura;

di prevedere che il servizio di manutenzione ordinaria e pronta reperibilità potrà essere revocato, previa comunicazione, ovvero volturato all'Ente competente in via ordinaria;

di prevedere, altresì, la possibilità di prosecuzione del contratto ex art.63, comma 5, del d.Lgs.50/2016;

eventuali interventi di manutenzione straordinaria che si rendessero necessari nel periodo di validità contrattuale verranno di volta in volta autorizzati previa dettagliata offerta da parte dell'impresa;

di approvare lo schema di contratto allegato e parte integrante della presente determinazione dando mandato al Soggetto Attuatore per la sottoscrizione dello stesso autorizzandolo ad apportare eventuali modifiche non sostanziali;

**RICHIAMATI** gli artt. 1 e 5 dell'o.P.C.M. 3554 del 5.12.06 e ss.mm.ii. ;

## **DETERMINA**

Per le motivazioni in premessa indicate:

- 1) di approvare l'affidamento ex art.36, comma 2, lett.a) del d.Lgs.50/2016 del servizio di manutenzione straordinaria dell'impianto Trattamento Acque di Falda - Nuova Linea ECO1 - all'impresa Elpo snc di Genova sulla base delle offerte n.1136/2017 e 1137/2017;
- 2) di approvare l'affidamento ex art.36, comma 2, lett.a) del d.Lgs.50/2016 del servizio di *Manutenzione Ordinaria Programmata* dell'impianto Trattamento Acque di Falda - Nuova Linea ECO1 - e di *Pronta Reperibilità su chiamata* per un totale di 40 ore (20 diurne - 20 notturne/festive) all'impresa Elpo snc di Genova sulla base dell'offerta in data 8.8.2017 n.219;
- 3) di dare atto che gli oneri dell'affidamento di cui sub 1) vengono stimati di €.19.503,41, oneri fiscali esclusi, salvo miglior definizione in esito agli interventi conclusi;
- 4) di dare atto che gli oneri dell'affidamento di cui sub 2) per il periodo 1 settembre 2017 - 31 gennaio 2018 vengono stimati in €.4.150,00, oneri fiscali esclusi, salvo miglior determinazione in esito agli interventi in Pronta reperibilità effettivamente resi;

- 5) di dare atto che in ragione dell'affidamento diretto su entrambi gli affidamenti verrà applicato lo sconto dello 0,75% ex art. 54 del R.C.G.S;
- 6) di approvare l'elenco prezzi e relativi sconti offerti dall'impresa sulle apparecchiature elettromeccaniche ed idrauliche maggiormente soggette ad usura, di cui al preventivo n.1139 dell'1.8.2017;
- 7) di richiedere all'impresa la completa garanzia degli interventi effettuati e delle apparecchiature elettromeccaniche ed idrauliche fornite per un periodo di due anni a far data dal completamento delle attività, nonché, la presa in carico delle apparecchiature e parti di ricambio in sostituzione a mezzo di nuova fornitura;
- 8) di dare atto che sugli interventi di manutenzione straordinaria e fornitura dei beni a tal fine acquisiti, si applica l'IVA agevolata al 10% ex D.P.R.633/72, giusta determinazione n.442 in data 29.9.2008
- 9) di dare atto che agli oneri derivanti dal presente affidamento stimati complessivamente in euro 23.653,41, oneri fiscali esclusi, si farà fronte mediante le risorse di cui alla contabilità speciale 3207;
- 10) di dare atto che eventuali interventi di manutenzione straordinaria che si rendano necessari nel periodo di validità contrattuale verranno di volta in volta autorizzati previa dettagliata offerta dell'impresa;
- 11) di dare atto che il presente affidamento è soggetto a condizione risolutiva in caso di sussistenza di una delle cause di decadenza, sospensione o divieto a contrarre con la Pubblica Amministrazione ai sensi della normativa vigente;
- 12) di dare atto che il servizio potrà essere revocato, previa comunicazione, ovvero volturato all'Ente competente in via ordinaria;
- 13) di prevedere la possibilità di prosecuzione del servizio ex art.63, comma 5, del d.Lgs.50/2016;
- 14) di approvare lo schema di contratto allegato e parte integrante della presente determinazione dando mandato al Soggetto Attuatore per la sottoscrizione dello stesso autorizzandolo ad apportare eventuali modifiche non sostanziali;
- 15) di pubblicare la presente determinazione sul sito istituzionale nell'apposita sezione Amministrazione trasparente ai sensi dell'art.26 del d.lgs.33/2013.

Arenzano, 8 settembre 2017

Il Soggetto Attuatore  
D.ssa Cecilia Brescianini



## **CONTRATTO**

**Acquisizione di servizi ex art.36, comma 2, lett. a) del d.Lgs. 50/2016: Servizio di Manutenzione Ordinaria Programmata e Pronta Reperibilità su chiamata - Interventi manutenzione straordinaria Impianto nuovo ECO1. Impegno di spesa presunto €. 25.000,00 (oneri fiscali esclusi) – CIG ZF11FBCF9E.**

In data odierna in Arenzano, sede dell'Ufficio del Commissario Delegato ex o.P.C.M. 3554 del 5.12.06 e ss.mm.ii;

### **TRA**

- Brescianini Cecilia, nata a Genova, il 12.02.1957, nella sua qualità di Soggetto Attuatore, in rappresentanza dell'Ufficio del Commissario Delegato ex o.P.C.M. 3554 del 5.12.2006 e ss.mm.ii. (C.F. 95109590109);
- ....., nato a ..... il ....., nella sua qualità di Legale Rappresentante della Elpo snc Srl con sede in Genova Via Borzoli, 46 E 16154 Codice Fiscale e Partita IVA 01674040991 aggiudicataria del servizio in oggetto, nel prosieguo denominata anche "Appaltatore".

### **PREMESSO**

che con Determinazione n. 311 dell'8 settembre 2017 esecutiva a termini di legge, è stato approvato l'affidamento diretto ex art.36, comma 2, lett. a) del d.Lgs. 50/2016 alla ditta Elpo snc di Genova del servizio di Manutenzione Ordinaria Programmata e Pronta Reperibilità su chiamata comprensivo di Interventi di manutenzione straordinaria all'Impianto trattamento acque di falda nuovo ECO1 per una spesa complessiva presunta in euro 25.000,00, oneri fiscali esclusi, salvo miglior determinazione in esito agli interventi conclusi;

che in ragione dell'affidamento diretto sul servizio si applica lo sconto dello 0,75% ex art. 54 del R.C.G.S.;

che agli interventi di manutenzione straordinaria dell'impianto Trattamento Acque di Falda ed alle forniture di beni a tal fine acquisiti, si applica IVA al 10% ex D.P.R. 633/1972 mentre sulle restanti prestazioni vale IVA al 22%;

che in adempimento alla vigente normativa sono in corso le verifiche sull'Appaltatore;

che in data ..... è stata consegnata la polizza R.C.T.n..... ;

che essendo intenzione delle parti far ciò risultare da apposito atto formale, di comune accordo è stato convenuto e stabilito quanto segue:

#### **Art. 1 - Oggetto dell'Appalto**

La premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente contratto oggetto dell'appalto: Il Commissario Delegato ex o.P.C.M. 3554 del 5.12.06 e ss.mm.ii., concede

all'impresa Elpo snc Srl e per essa al sig. ...., nella precitata sua qualità, che accetta il servizio di Manutenzione Ordinaria Programmata e Pronta Reperibilità su chiamata comprensivo di Interventi manutenzione straordinaria all'Impianto nuovo ECO1, per la somma complessiva presunta di euro 25.000,00 oneri fiscali esclusi, salvo miglior definizione in esito agli interventi conclusi.

Sono parte del contratto:

**Servizio di assistenza tecnica, manutenzione e verifica funzionamento apparecchiature elettromeccaniche** dell'impianto Trattamento Acque di Falda, da effettuarsi con cadenza quindicinale (n.2 visite mensili) a mezzo di personale specializzato, al prezzo di euro 3.000,00, oltre IVA, per il periodo 1 settembre - 31 gennaio 2018. Nella quota sono compresi il trasferimento in loco del personale, il prelievo delle apparecchiature da revisionare, la consegna ed installazione con fornitura in opera di materiali e accessoristica idraulica (tubi, valvole, etc.). Eventuali riparazioni da realizzare in officina verranno eseguite dall'Appaltatore previa autorizzazione di dettagliato preventivo di spesa;

**Servizio di Pronta reperibilità di manodopera specializzata su chiamata** per un totale di 40 ore (20 diurne – 20 notturne/festive) ed una spesa presunta di €. 4.150,00, oneri fiscali esclusi, salvo miglior determinazione in esito agli interventi effettivamente resi, sulla base delle seguenti tariffe orarie: 45,00 €/ora dalle 7,00 alle 18,00 – 60,00 €/ora dalle 18,00 alle 7,00 e nei giorni festivi. Tempo di intervento stimato: 2 ore lavorative.

**Fornitura di apparecchiature elettromeccaniche ed idrauliche** maggiormente soggette ad usura al prezzo comprensivo di sconto offerto su ciascun articolo con nota n.1139 dell'1.8.2017, che costituisce parte integrante del presente contratto.

**Interventi di manutenzione straordinaria indifferibili ed urgenti** alle seguenti sezioni dell'impianto Trattamento Acque di Falda:

- impianto collettore del serbatoio dell'acido solforico e tubazione di mandata serbatoio bisolfito, alle condizioni di cui all'offerta n.1136/2017 per una spesa presunta di €. 15.465,40, oneri fiscali esclusi, salvo miglior determinazione ad intervento concluso,
- impianto linea latte di calce alle condizioni di cui all'offerta n.1137/2017 per una spesa presunta di €. 4.038,01, oneri fiscali esclusi, salvo miglior determinazione ad intervento concluso.

Sugli interventi di manutenzione straordinaria si applica lo sconto dello 0,75% per l'esonero del deposito cauzionale ex art. 54 del R.C.G.S.

## **Art. 2 - Prezzi**

L'Appaltatore, riconosce che i prezzi come sopra riportati sono remunerativi e di non avere, quindi, alcun diritto a chiedere ulteriori patti, condizioni, prezzi e/o compensi diversi, maggiori o comunque più favorevoli di quelli fissati, che pertanto sono invariabili ed in nessun caso sono suscettibili di variazione per tutta la durata del servizio.

## **Art. 3 – Responsabile del contratto**

L'Appaltatore deve nominare un responsabile unico della prestazione, a cui il committente può fare riferimento per ogni problematica relativa all'esecuzione del contratto. In caso di assenza o sostituzione del responsabile, l'Appaltatore deve immediatamente comunicare il nominativo di un nuovo incaricato. Il responsabile deve essere reperibile durante il normale orario d'ufficio. A tal fine l'Appaltatore deve comunicare i recapiti telefonici, fisso e mobile, posta elettronica, etc.

## **Art.4 - Esecuzione del servizio**

L'Appaltatore è tenuto ad eseguire la fornitura nel pieno rispetto di quanto indicato nelle rispettive offerte. L'Appaltatore si assume tutti gli oneri e i costi per l'esecuzione delle prestazioni e forniture di cui al comma precedente. L'inadempimento degli obblighi di cui al comma 1 o il ritardo nell'esecuzione delle suddette prestazioni comportano la risoluzione contrattuale, salvo non siano previste penali per ritardato adempimento o salvo cause giustificative non imputabili all'Appaltatore riconosciute dal Committente.

## **Art. 5 - Ordinativi**

Il servizio di manutenzione programmata e le forniture saranno ordinate a mezzo di lettera/buono d'ordine emesso dalla Struttura Commissariale. Il servizio di pronta reperibilità su chiamata verrà ordinato a mezzo richiesta al recapito telefonico mobile indicato dall'impresa.

## **Art.6 - Durata del contratto**

Il contratto di servizio ha la seguente durata: dall'1 settembre al 31 gennaio 2018.

Il contratto potrà essere revocato, previa comunicazione, ovvero volturato all'Ente competente in via ordinaria. E' prevista altresì la possibilità di prosecuzione del contratto ex art. 63, comma 5, del d.Lgs. 50/2016.

## **Art.7 - Report**

L'Appaltatore dovrà provvedere a redigere apposito verbale in occasione di ogni visita manutentiva programmata e/o chiamata in pronta reperibilità con dettaglio degli interventi eseguiti, delle apparecchiature verificate e quant'altro effettuato durante la verifica dell'impianto. La relazione di cui precede trasmessa a mezzo e-mail all'indirizzo [commissario@sinstoppani.it](mailto:commissario@sinstoppani.it), controfirmata dal Responsabile di Reparto, verrà valutata al fine del nulla osta alla fatturazione. A completamento degli interventi di manutenzione straordinaria

L'Appaltatore dovrà redigere relazione conclusiva di intervento con dettaglio delle attrezzature e componenti installati, completo di numero matricola, per l'inserimento in inventario. L'Appaltatore dovrà provvedere al ritiro dell'usurato deteriorato e redigere apposita bolla.

#### **Art. 8 - Fatturazione e modalità di pagamento**

E' prevista fatturazione mensile posticipata per il servizio di assistenza tecnica, manutenzione e verifica funzionamento apparecchiature elettromeccaniche. Per le restanti prestazioni è prevista fatturazione ad intervento concluso, previa rendicontazione di cui all'art.6. E' d'obbligo l'utilizzo della fatturazione elettronica sulla quale dovrà essere riportato il Codice Univoco Ufficio UF5BSI. Trova altresì applicazione lo split payment ai sensi dell'art.17-ter del D.P.R.633/72. Sulle fatture relative al servizio di manutenzione ordinaria e pronta reperibilità su chiamata verrà trattenuto a termini di legge la quota dello 0,5% che verrà svincolato a conclusione dell'attività mediante rilascio dell'attestazione di regolare esecuzione. La liquidazione delle fatture è effettuata entro 30 giorni dalla data di ricevimento delle stesse.

#### **Art. 9 - Responsabilità dell'Appaltatore**

Il servizio dovrà rispettare ogni disposizione di legge tesa ad assicurare un rispetto assoluto di cose e persone, pubbliche e private e, quindi, le certificazioni prodotte solleveranno nella forma più tassativa il personale della Struttura Commissariale da ogni responsabilità civile e penale, fatto salvo il risarcimento totale di eventuali danni provocati per inadempienza dell'Appaltatore.

Il Fornitore è l'unico responsabile in caso di infortuni o danni arrecati alle persone o cose, tanto della Struttura Commissariale che di terzi, derivanti da manchevolezze o trascuratezza nell'esecuzione della prestazione oggetto del presente contratto.

#### **Art. 10 - Esecuzione in danno**

Il Committente si riserva la facoltà di provvedere all'esecuzione del servizio a mezzo di altro operatore economico qualora le inadempienze contrattuali del soggetto aggiudicatario costituiscano impedimento al regolare svolgimento dell'attività della Struttura Commissariale, con conseguente addebito al Soggetto Aggiudicatario degli eventuali maggiori oneri sostenuti.

#### **Art. 11 - Garanzie**

Tutte le apparecchiature e componenti elettromeccaniche ed idrauliche fornite e/o installate sono garantite per due anni dalla data di consegna e/o installazione, come pure gli interventi di manutenzione straordinaria resi. Prima dell'avvio del servizio, l'Appaltatore deve consegnare alla Struttura Commissariale: Assicurazione R.C.T. per danni a terze persone, cose o animali derivanti dall'esecuzione dei lavori in oggetto, che potrebbero essere causati durante l'esecuzione dell'appalto: massimale €1.000.000,00.

#### **Art. 12 - Tracciabilità dei flussi finanziari**

L'Appaltatore si impegna a rispettare tutti gli obblighi e gli adempimenti previsti dall'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, sulla tracciabilità dei flussi finanziari.

L'Appaltatore deve prevedere nei contratti sottoscritti con i sub appaltatori, i sub fornitori e i sub contraenti, apposite clausole con cui gli stessi s'impegnano al rispetto degli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 13 agosto 2010, n. 136.

Fermo restando quanto previsto per il sub-appalto, l'Appaltatore deve altresì trasmettere al Committente, prima dell'inizio della relativa prestazione, i contratti stipulati con i sub-fornitori per l'esecuzione, anche non in via esclusiva, del presente contratto, che, sulla base di quanto previsto dall'articolo 105 del decreto legislativo 18.4.2016 n.50 non hanno le caratteristiche per essere considerati sub-appalto.

In assenza delle clausole di cui al comma 2 il Committente non autorizza i contratti di sub-appalto. La mancanza nei subcontratti delle clausole che obbligano il sub-fornitore al rispetto degli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari costituisce motivo di risoluzione contrattuale e di segnalazione dei fatti alle autorità competenti.

L'Appaltatore s'impegna a comunicare ai sub-appaltatori, sub-contraenti e sub-fornitori il codice identificativo gara (CIG) relativi all'appalto.

L'Appaltatore è tenuto a risolvere i contratti di sub appalto e sub fornitura di cui al comma precedente in caso di violazione della controparte degli obblighi di tracciabilità finanziaria, dandone immediata comunicazione al committente e alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo competente. La violazione degli obblighi di tracciabilità previsti dalla legge n. 136/2010 comporta la risoluzione del contratto.

#### **Art. 13 - Cessione del contratto e subappalto**

È fatto assoluto divieto al fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, il contratto e i singoli ordinativi di fornitura, a pena di nullità della cessione stessa, salvo quanto previsto nell'articolo 106 del decreto legislativo 18.4.2016 n.50 .

#### **Art. 14 - Recesso**

Il Commissario Delegato si riserva il diritto di recedere dal contratto prima della scadenza nei seguenti casi:

- (1) giusta causa;
- (2) reiterati inadempimenti dell'aggiudicatario, anche se non gravi.

A mero titolo esemplificativo e non esaustivo, si ha giusta causa quando:

- a) sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali; che proponga lo scioglimento, la

liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero, nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione dei beni del Fornitore;

- b) il Fornitore perda i requisiti minimi di qualificazione richiesti dal bando di gara;
- c) sia accertata a carico del Fornitore, anche nella persona dei componenti degli organi di amministrazione, del direttore tecnico e degli altri soggetti rilevanti ai sensi della normativa vigente, l'esistenza o la sopravvenienza di incapacità, incompatibilità o impedimenti a contrarre con la pubblica amministrazione, ovvero la perdita dei requisiti contrattuali di carattere generale;
- d) ogni altra fattispecie che faccia venir meno il rapporto di fiducia sottostante il presente contratto.

Dalla data del recesso l'aggiudicatario dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno all'amministrazione.

In caso di recesso l'aggiudicatario ha il diritto al pagamento delle prestazioni eseguite purché effettuate a regola d'arte, secondo i corrispettivi e le condizioni contrattuali, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa anche di natura risarcitoria ed ogni ulteriore compenso o indennizzo anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 del codice civile.

#### **Art. 15 - Risoluzione**

Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1453 del codice civile, costituiscono motivo di risoluzione del contratto, ai sensi dell'articolo 1456 dello stesso codice, le seguenti ipotesi di inadempimento:

- (1) ritardo, o somma dei ritardi, nella consegna, superiori a 20 giorni;
- (2) applicazione di penali in misura superiore al 10% (dieci per cento), al netto degli oneri fiscali;
- (3) violazione delle disposizioni e degli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 13 agosto 2010, n. 136, e successive modificazioni e integrazioni, e dal presente contratto;
- (4) cessione del contratto;
- (5) subappalto non autorizzato.

Nelle ipotesi sopra indicate il contratto è risolto di diritto con effetto immediato a seguito della comunicazione della Struttura Commissariale, mediante lettera raccomandata, di volersi avvalere della clausola risolutiva.

In tutti gli altri casi di violazione degli obblighi contrattuali, la Struttura Commissariale, a prescindere dall'applicazione delle penali, comunica all'Appaltatore gli estremi degli inadempimenti rilevati, assegnando un termine minimo di 15 giorni, naturali e consecutivi, per ripristinare il servizio secondo le modalità concordate e/o formulare giustificazioni.

Qualora l'Appaltatore non ottemperi, non rispetti il termine sopra indicato o qualora le giustificazioni non siano, a giudizio del committente, accettabili, è facoltà della Struttura Commissariale risolvere il contratto.

La risoluzione del contratto comporta l'escussione della garanzia definitiva, fermo restando il diritto della Struttura Commissariale al risarcimento del maggior danno subito.

#### **Art. 16 - Controversie**

Tutte le controversie che dovessero insorgere in merito all'esecuzione del contratto saranno di competenza del foro di Roma

#### **Art. 17 - Obblighi derivanti dai rapporti di lavoro**

L'Appaltatore s'impegna ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, comprese le norme in materia di assunzione di personale.

L'Appaltatore s'impegna ad applicare nei rapporti di lavoro condizioni giuridiche ed economiche non inferiori a quelle previste dai contratti collettivi nazionali ed integrativi territoriali, applicabili alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, in vigore alla data di stipula del presente contratto nonché successivamente stipulati. L'Appaltatore s'impegna ad applicare i contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.

Gli obblighi relativi ai contratti collettivi di lavoro vincolano L'Appaltatore per tutto il periodo di validità del presente contratto, anche nel caso in cui questi non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse.

La Struttura Commissariale può prendere visione degli atti attestanti la regolarità amministrativa dell'aggiudicatario nel rapporto con i propri dipendenti e/o collaboratori, sia agli effetti contributivi che agli effetti assicurativi, in modo tale che questi ultimi non possano vantare alcuna pretesa nei confronti della Struttura Commissariale stessa.

#### **Art. 18 - Obblighi in materia di sicurezza**

L'Appaltatore s'impegna ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, nonché prevenzione e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.

In particolare, L'Appaltatore s'impegna a rispettare, nell'esecuzione delle obbligazioni contrattuali e dei singoli ordinativi di fornitura, le norme regolamentari di cui al decreto

legislativo 81/08, e successive modificazioni e integrazioni.

L'Appaltatore dichiara di conoscere perfettamente le norme contenute nel decreto legislativo 81/08, e successive modificazioni ed integrazioni, in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro per quanto concerne i propri operatori, manlevando l'Ufficio del Commissario da ogni responsabilità al riguardo, sia diretta che indiretta.

Prima dell'accesso al cantiere, l'Appaltatore e gli eventuali subappaltatori dovranno preventivamente consegnare in duplice copia la documentazione di seguito riportata, suddivisa in fascicoli aziendali ed accompagnata da lettera di accompagnamento con riepilogo di tutti i documenti contenuti:

- L'assicurazione R.C.T. per danni a terze persone, cose o animali derivanti dall'esecuzione dei lavori in oggetto.
- Dichiarazione autentica del datore di lavoro: di aver effettuato la valutazione dei rischi aziendale, organico medio annuo suddiviso per qualifica, di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi ai sensi dell'art.14 D.Lgs 81/2008, accompagnata da fotocopia della carta di identità.
- Fotocopia della ricevuta di avvenuta denuncia agli enti previdenziali;
- Dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative applicato ai lavoratori dipendenti;
- Dichiarazione di aver effettuato giusta informazione ai dipendenti in accesso all'area dello stabilimento, e aver recepito l'informativa sui rischi specifici della Struttura Commissariale;
- Scheda di consegna dei dispositivi di protezione individuale controfirmata dai lavoratori (se non presente nel POS).
- Nomina dell'addetto al primo soccorso, e nominativo dell'RLS, accompagnate dai certificati inerenti la formazione delle suddette figure
- Fotocopia del libro matricola e del registro infortuni, compresa la prima pagina e una pagina vuota successiva all'ultima registrazione, accompagnata da dichiarazione di conformità all'originale, in caso sia stato adottato il Libro Unico del Lavoro, dovranno essere consegnate, nel rispetto delle prescrizioni relative alla privacy, le scritture annotate riferite ai lavoratori impegnati nelle lavorazioni, ai fini dei controlli inerenti la responsabilità solidale.
- Specifica documentazione attestante la conformità alle disposizioni del D.Lgs 81/2008 di macchine, attrezzature e opere provvisorie utilizzate in cantiere, (le stesse, in caso non fossero immediatamente disponibili, possono anche essere presentate con congruo anticipo, in doppia copia con lettera di accompagnamento, comunque prima di essere portate in cantiere).

### **Art. 19 - Tutela dei dati personali**

Ai sensi del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (codice in materia di protezione dei dati personali), i dati personali, acquisiti durante lo svolgimento della gara d'appalto e l'esecuzione del relativo servizio, saranno raccolti presso l'Ufficio del Commissario Delegato e saranno trattati esclusivamente per le finalità inerenti al suddetto procedimento.

È fatto obbligo all'aggiudicatario di rilasciare specifica dichiarazione o documenti di impegno a:

1. operare il trattamento di dati personali di proprietà dell'Ufficio del Commissario Delegato ai soli fini dell'espletamento dell'incarico ricevuto;
2. adempiere nella forma più ampia e completa agli obblighi previsti dal Codice per la protezione dei dati personali;
3. relazionare periodicamente sulle misure di sicurezza adottate – anche mediante eventuali questionari e liste di controllo - e ad informare immediatamente l'Ufficio del Commissario, quale titolare del trattamento, in caso di situazioni anomale o di emergenze.

L'aggiudicatario è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi degli obblighi di segretezza anzidetti.

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l'Ufficio del Commissario, ha la facoltà di dichiarare risolto il presente contratto, fermo restando che l'aggiudicatario sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare all'Ufficio del Commissario Delegato.

### **Art. 20 - Spese contrattuali**

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese di stipulazione e scritturazione del contratto, nonché qualsiasi atto inerente e conseguente la stipula del contratto.

Arenzano,

Letto, confermato e sottoscritto:

Elpo snc Srl

.....

Commissario Delegato o.P.C.M. 3554 del 5.12.2006

Il Soggetto Attuatore

Dr.ssa Cecilia Brescianini